



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TITO LIVIO"

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V

E-mail namm04900v@istruzione.it

Prot.. 3845/2021

Napoli, 10/12/2021

Al Personale Docente ed ATA

Al DSGA

All'Albo e al Sito

OGGETTO: D.L. n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali –

Come anticipato nella C.I n. 3728 del 03/12/2021, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alle scuole i **"Suggerimenti operativi" (All.1)** relativi all'oggetto, concernenti l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico a decorrere dal 15.12.2021, suggerimenti ai quali si rimanda integralmente per ogni utile conoscenza e norma da rispettare.

Al fine di agevolare la reciproca informazione/collaborazione tra i lavoratori e la scrivente, si sintetizzano qui di seguito alcuni aspetti fondamentali, precisando che i suddetti "Suggerimenti" presentano ancora alcuni aspetti da chiarire, i quali potranno essere oggetto di ulteriori precisazioni e successive comunicazioni:

1. **dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa** di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
2. **l'obbligo di vaccinarsi**, comprende il **ciclo vaccinale primario (1^a e 2^a dose se prevista)** e la **somministrazione della dose di richiamo dopo 5 mesi dalla precedente**, compresi i destinatari di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato dal 15.12.2021;
3. la **variazione della durata** delle certificazioni verdi, con una validità di 9 mesi dalla dose di richiamo.
4. **dal 15.12.2021** il rispetto dell'obbligo vaccinale è accertato dal dirigente scolastico, che riceverà nei prossimi giorni, da parte del Ministero, indicazioni operative sulle concrete modalità di verifica, presumibilmente mediante l'accesso alla stessa piattaforma attualmente in uso per la certificazione "base", adeguata alle nuove norme per ottenere la certificazione verde "rafforzata".

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima

di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio,

1. invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

2. **In caso di mancata presentazione della predetta documentazione entro i 5 gg.** prescritti, i dirigenti scolastici:

- accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale
- ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato
- lo sospendono dall'attività lavorativa e dalla retribuzione fino alla regolarizzazione, senza procedimenti disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto;

3. **durante i 5 gg.** il lavoratore potrà comunque svolgere la propria attività alle attuali condizioni (certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone).

NON sono interessati dal Decreto e dai relativi obblighi:

1. **gli studenti**, per la frequenza scolastica, ma con obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde "base" (ottenuta anche mediante tampone) **a bordo dei mezzi pubblici di trasporto;**
2. **i genitori, i familiari in genere e i soggetti esterni** (esperti, assistenti per BES, tirocinanti, rappresentanti, fornitori, utenti, tecnici, manutentori, ecc.), per i quali restano in vigore le precedenti norme, in particolare il possesso della certificazione verde "base" quando accedono a scuola;
3. **il personale scolastico assente dal servizio** per qualsiasi motivo, fermo restando che alla data del rientro in servizio a scuola deve aver assolto l'obbligo vaccinale.

Ci si riserva ogni integrazione e chiarimento della presente a seguito di comunicazioni da parte del Ministero dell'istruzione o di altri organismi competenti

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena Fucci**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)